

XI.

TORNATA DEL 30 MARZO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato* — *Approvazione di tutti gli articoli del progetto, preve osservazioni dei senatori Ferraris, Miraglia e Castagnola sugli articoli 3 e 18, e risposte del senatore Costa, relatore e del commissario regio* — *Risultato delle votazioni per la nomina di alcuni membri di Commissioni permanenti* — *Votazione di ballottaggio per la detta nomina, ed a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge: 1. Disposizioni circa l'esercizio delle funzioni conferite al presidente del Senato del Regno dall'articolo 369 del Codice civile; 2. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio, e sua aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo; 3. Autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86; 4. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sulla media del triennio 1884-85-86; 5. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato.* — *Risultato della votazione.* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Approvazione dei seguenti due progetti di legge: 1. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese 6 marzo 1868; 2. Aggregazione del comune di Molocchio in provincia di Reggio Calabria al mandamento di Radicena* — *Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Cannizzaro al ministro dell'istruzione pubblica intorno alla scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica istituita in Roma* — *Proclamazione del risultato delle votazioni di ballottaggio.*

La seduta è aperta alle ore 2 $\frac{1}{2}$ pom.

È presente il commissario regio, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, onorevole deputato Fortis, e più tardi intervengono i ministri della guerra, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, Corsi Luigi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Parenzo chiede un congedo di tre giorni per motivi di salute.

Il signor senatore Zini domanda un congedo di un mese, per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora dovrei proclamare il risultato della votazione fatta ieri per completare alcune Commissioni, ma non essendone ancora stato ultimato lo spoglio, e non potendo quindi proclamarsene il risultato, sarebbe conveniente procedere intanto al seguito della discussione del disegno di legge relativo al Consiglio di Stato, rimandando tutte le votazioni a più tardi.

Se non vi sono obiezioni, si riprenderà la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato » del quale ieri si è chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni questa proposta s'intenderà approvata e raccomando ai signori senatori di non assentarsi, perchè si possa poi procedere alle votazioni di ballottaggio che potessero rendersi necessarie ed a quelle dei progetti di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato ».

Essendo chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

CAPO I.

Costituzione di una sezione nel Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa.

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato D, sono modificati come segue:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria, e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 14. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1^a dell'interno;

2^a di grazia e giustizia e culti;

3^a delle finanze;

4^a per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 1 si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

La sezione quarta è composta di un presidente e di otto consiglieri, designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i consiglieri assenti ed impediti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo ai voti l'art. 2: chi lo approva si alzi.

(Approvato).

CAPO II.

Attribuzioni della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia

spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Ferraris.

Senatore **FERRARIS.** Ieri nella discussione generale ho indicato le ragioni, per le quali non mi sembravano accettabili gli articoli 3 e 18, ed ho dedotte le mie osservazioni dall'indole della giurisdizione che con questa legge si costituisce.

Ho detto che non avrei fatto proposte per la poca speranza che esse fossero accolte dal Senato a causa delle considerazioni svolte dall'Ufficio centrale, e dagli altri oratori che presero parte alla discussione.

Tuttavolta, siccome l'art. 3 può dar luogo a gravissimi dubbi, e siccome non mi sembra affatto appagante la ragione addotta dall'onorevole relatore, che questa sia quasi una legge di esperimento e preparatoria, che la giurisprudenza debba poi compiere in quelle parti che siano meno perfette; io credo debito mio di rappresentare al Senato, anzi tutto per la mia esperienza, che la giurisprudenza non si stabilirà fuorchè a costo di gravissime contestazioni, di spese, e di tutte quelle conseguenze deleterie, che accompagnano i patti giudiziari.

Ma se dalla giurisprudenza si deve aspettare questo sussidio interpretativo della legge, io mi rivolgo agli egregi rappresentanti della maggioranza dell'Ufficio centrale e a chi rappresenta il Governo, per avere qualche spiegazione; la quale servirà per me, seppure mi reputeranno degno di averla, ed anche per un avviamento a quella giurisprudenza, che si spera abbia ad essere il complemento di questa legge.

Permettetemi, signori, trattandosi di una materia niente gradevole, molto arida, che io, senza leggervi il testo, vi dica che l'art. 3, quale già da voi votato, comprendeva tre parti.

Nella prima si costituiva il Consiglio di Stato quasi Corte di cassazione per querele, o ricorsi di mero diritto, cioè, incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, tranne

quando si trattasse di decisioni proposte da giurisdizioni costituite da leggi speciali.

Colla seconda si dichiaravano esenti d'ogni reclamo i provvedimenti che si dessero nell'esercizio del potere politico.

Nella terza infine si diceva che non si ammetteva ricorso per tutti quei provvedimenti nei quali leggi speciali riconoscano od attribuiscono facoltà definitiva ai ministri o ad ufficiali da essi delegati, semprechè però la querele o ricorso non implicasse incompetenza od eccesso di potere.

Vediamo ora quale sia stata la mutazione introdotta nella terza parte.

In questa il Senato aveva sancita una dichiarazione complessiva: ogni qual volta per speciale disposizione di legge la decisione dell'oggetto del ricorso fosse attribuita al ministro o ad altro pubblico ufficiale da lui delegato; il che significava che, allorquando una legge organica amministrativa avesse costituito il ministro od altro ufficiale da lui delegato come ultimo e definitivo a pronunciare sopra un atto o nei casi speciali autorizzati dalla legge, ed in questa deliberazione non avesse ecceduto la propria competenza, non si ammetteva ricorso al Consiglio di Stato.

La Camera dei deputati limitò l'eccezione, ai provvedimenti del ministro della guerra per certe materie di leva, a quello delle finanze per certi casi di tariffa doganale.

Ora la mia modesta interrogazione è questa.

Abbiamo molte leggi, già l'egregio relatore dell'Ufficio centrale vi diceva che queste costituiscono un'immensa congerie, ed io ho ricordato che nell'allegato alla prima proposta ministeriale si dava il testo di determinazione di 17 categorie di leggi aventi tratto all'amministrazione.

Non citerò esempi speciali; mi basta dirvi, che sono parecchie: dazio di consumo, miniere, bonifiche, nelle quali vi sono determinate competenze, ricorsi e decisioni di autorità superiori.

Vi ho citato, ieri, e giova ricordarlo, la legge sulla contabilità dello Stato, nell'art. 12, riguardante l'appurazione degli atti d'incanto, nel quale vi è l'attribuzione espressa al ministro, ed agli ufficiali delegati; facoltà eguale, nella forma e nella competenza, a quelle in materia di leva.

Or bene, io domando: in questo caso, in tutti

gli altri, nei quali si incontrino disposizioni analoghe di leggi speciali, sarà ammesso il ricorso? Anzi, se anche per i due casi espressi, tariffe doganali e leve, si è ammesso il ricorso unicamente, ove si quereli di incompetenza e di eccesso di potere, sarà, in tutti gli altri casi, ammesso il ricorso anche *in merito*?

Ecco le ragioni da dubitare: Se la legge, massime modificando il testo votato dal Senato, respinta la dichiarazione generale, limitò i due casi, se ne deve dedurre, che in tutti gli altri casi, non espressamente eccettuati, sia aperto il ricorso contro la decisione amministrativa?

Per contro, ed oltre: se nei due casi si è limitato il ricorso qualora si denunci incompetenza od eccesso di potere, sarà, tanto più negli altri casi ammesso, anche per violazione di legge, o gravame d'ingiustizia?

Attenderò le risposte che mi siano date, le quali non serviranno per me, chè la mia opinione è formata, ma potranno forse servire di guida a coloro ai quali si lascia, coll'ufficio d'interpretare ed applicare questa legge, il compito di rifarla.

Dico di guida, o signori, ma mi affretto a dichiarare che a mio avviso tutte le opinioni che si manifestino individualmente, quand'anche collaudate dal voto unanime delle Commissioni, quand'anche accolte dal rappresentante il Governo, per i magistrati non potrebbero avere valore alcuno.

Il giudice deve guardare unicamente al testo di legge senza aver ricorso ad opinioni spiegate nella discussione.

Tuttavolta la risposta che mi si fornisce, seppure si avrà la cortesia di farmela, servirà per dimostrare, da una parte l'imperfezione che si lamenta della legge, dall'altra, per dare qualche lume sul modo con cui la legge, secondo i concetti spiegati da chi vi prese parte, potrebbe essere interpretata ed intesa.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Se io non m'inganno, il senatore Ferraris si è limitato a proporre oggi alcune difficoltà accennate ieri, aggiungendo altre argomentazioni ed osservazioni, intorno alle quali è necessario ch'io dica qualche parola.

A me pare, prima di tutto, che il nostro collega abbia fatto all'art. 3 del progetto, an-

che come era proposto nella prima redazione approvata dal Senato, un appunto che non credo fondato. La prima parte di quell'articolo attribuiva per regola generale al Consiglio di Stato la cognizione dei ricorsi per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il primo capoverso faceva una eccezione esclusiva di tale giurisdizione per i provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico; l'ultimo aggiungeva una eccezione limitativa alla regola generale.

Ora, se non è giunto imperfettamente fino a me il suono della parola del senatore Ferraris, parmi di aver inteso ch'egli sostenga essere questa aggiunta inutile dal momento che nell'ultimo inciso dell'art. 3 è già espressamente sottratta alla decisione del Consiglio di Stato ogni controversia attribuita dalle leggi vigenti alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali.

Se questa disposizione, diceva il nostro collega, ha il significato che appare dalla sua dizione, a quale scopo era diretta la disposizione dell'ultimo capoverso di questo articolo?

Senatore FERRARIS. No, non è così.

Senatore COSTA, *relatore*. Almeno a noi ha fatto questa impressione.

Senatore FERRARIS. Se mi permette...

PRESIDENTE. No, onor. Ferraris, non è permesso dal regolamento d'interrompere.

Senatore FERRARIS. Ma l'onor. relatore confuta un'obiezione che non ho fatto.

Senatore COSTA, *relatore*. Ripeto che a noi le parole dell'onor. Ferraris hanno fatto l'impressione che egli sostenesse che l'ultimo capoverso non fosse necessario, perchè l'eccezione era già compresa nell'ultimo inciso della prima parte di questo articolo.

Senatore FERRARIS. No, no.

Senatore COSTA, *relatore*. Permetta che io spieghi la mia idea.

La disposizione dell'ultimo capoverso di questo articolo non è inutile, giacchè l'una e l'altra disposizione richiamate dall'onorevole collega sono sostanzialmente diverse.

E la differenza consiste in questo, che nella prima parte dell'articolo, in conformità di quanto è prescritto nell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo,

si faceva riserva della giurisdizione attribuita dalle leggi a speciali collegi, nell'ultima parte si riservava la giurisdizione speciale attribuita in alcune leggi e per determinate materie ad un ministro o ad altro funzionario da lui delegato.

È la materia doganale, il nostro collega me lo insegna, non è sottoposta alla giurisdizione di collegio qualsiasi; ma è deferita al ministro.

Perchè se vi è un collegio di periti che deve essere sentito per la qualificazione delle merci nell'applicazione della tariffa doganale, questo collegio non ha che un voto consultivo e la deliberazione spetta esclusivamente al ministro.

Ma il nostro collega, non soddisfatto delle spiegazioni fornite al senatore Miraglia, ha creduto necessario di rimettere in discussione il concetto da me accennato nella seduta di ieri, che la giurisprudenza avrebbe potuto aggiungere quanto di imperfetto e di incompleto può esservi nell'emendamento introdotto dalla Camera elettiva nell'ultima parte di questo articolo.

Certo io non fui abbastanza chiaro, o la mia voce non giunse fino al banco dell'oratore al quale ho l'onore di rispondere.

Io non ebbi mai proposito di dire o di lasciar comprendere che la disposizione contenuta in questa parte dell'art. 3 potesse ammettere una interpretazione estensiva, dal momento che contiene una disposizione tassativa.

Quello che ho esposto ieri e che mi permetto di ricordare oggi è questo: che quando la legge attribuisce al ministro o ad un'autorità da lui delegata un potere di apprezzamento amministrativo, io non credo che molto facilmente si possa incorrere nella violazione della legge: potrà esservi violazione di forma; potrà esservi incompetenza; potrà esservi eccesso di potere; ma violazione di legge statuente io non credo che possa mai verificarsi. Dicevo quindi ieri e ripeto oggi, che l'eccezione limitativa di cui in questa parte dell'art. 3 del progetto, non per interpretazione estensiva di questo testo di legge ma per necessità la regola sancita in quest'ultima parte dell'articolo 3 emendato dalla Camera, potrà trovare la sua applicazione anche in altri casi non enumerati, preveduti da leggi speciali, ogni qualvolta attribuiscono al ministro un potere discretivo o di semplice apprezzamento di convenienza amministrativa.

Il nostro collega Ferraris vorrebbe delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale intorno all'applicazione di questo concetto a diverse ipotesi ed eventualità raffigurate in alcune leggi speciali.

Ma l'egregio e prudente giureconsulto mi consentirà che io non lo segua su questo terreno.

In quest'aula siamo chiamati a far le leggi e non ad interpretarle; e sarebbe cosa nuova ed inopportuna fare dichiarazioni le quali potessero in qualche modo influire sull'interpretazione delle leggi esistenti.

Per ciò, pur avendo nell'animo mio la maggior deferenza ed il più vivo desiderio di corrispondere al cortese invito rivoltomi dal collega Ferraris, sono dolente di non poterlo seguire sulla via che egli mi ha indicato.

L'ufficio al quale egli cortesemente mi provocava sarà egregiamente adempiuto dal Consiglio di Stato, elevato mercè questa legge, col voto, io lo spero, anche dell'onor. Ferraris, alla dignità di supremo custode della giustizia nell'amministrazione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Non entrero in tutte queste distinzioni nelle quali difficilmente potrebbe seguirmi l'attenzione del Senato.

Leggerò solo le parole della maggioranza dell'Ufficio: « Colla formula generica s'intendeva di provvedere non solo a tutte le necessità assai difficili ad enumerare delle leggi vigenti, ma quelle altresì del futuro; ma, la maggioranza del vostro Ufficio centrale non ha creduto di insistere perchè, mentre è a ritenersi che la fatta enumerazione basti a soddisfare alle leggi presenti, potranno provvedere alle altre, quando n'occorra il caso, la legge speciale ».

Ora, se vi sono delle leggi presenti nelle quali s'incontrano delle disposizioni eguali a quelle che riguardano le controversie doganali e la leva, evidentemente queste controversie non resteranno toccate dall'adozione della formula quale venne portata dall'altro ramo del Parlamento, e ciò colla conseguenza, che vi ho segnalate, e che non ripeto.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il commissario regio.

FORTIS, *commissario regio*. Io non mi atten-

deva che il senatore Ferraris tornasse oggi sulla questione che a me pareva risolta sino da ieri nei suoi termini essenziali. Ma poichè egli lo ha voluto ed insiste nella sua idea, francamente vorrei domandare se egli è favorevole o contrario alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Perchè la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati nel progetto di legge allarga la giurisdizione del Consiglio di Stato, grandemente limitata dalla disposizione che era stata approvata dal Senato.

Erano molte le materie che con quella dichiarazione generica si sottraevano al controllo del Consiglio di Stato; ora sono ridotte a due sole.

Credo che dal punto di vista dei principî il senatore Ferraris, favorevole ad ogni concetto liberale, ad ogni teorica più larga, dovrebbe approvare la modificazione introdotta nel progetto di legge della Camera dei deputati. Non è dato il ricorso per violazione di legge al Consiglio di Stato nelle materie doganali e di leva, nelle quali non si presume che il ministro possa in alcun modo violare la legge, e non sarebbe ammissibile il ricorso delle parti al Consiglio di Stato senza gravi inconvenienti.

Tutto il resto è soggetto all'esame di controllo del Consiglio di Stato. Così sono più larghi i poteri di questo consesso.

Ed a me par cosa buona l'abbondare in questo senso. Accordando ad un'alta magistratura il diritto di decidere delle controversie d'interesse, in confronto dell'Amministrazione pubblica, si otterrà certamente il beneficio di una maggior tutela contro ogni specie di errore o di soprusi. Ciò è grandemente desiderabile in un regime libero e rappresentativo; ed io non so rendermi ragione dell'opposizione persistente dell'onor. senatore Ferraris.

Se dunque questa innovazione introdotta dalla Camera dei deputati nel progetto di legge è favorevole alla libertà, in quanto estende la competenza del Consiglio di Stato, e se non può dirsi in alcun senso pericolosa, credo che non si debba esitare ad accettarla.

Non è detto che in appresso non si possa con leggi speciali riconoscere che in altre materie è conveniente limitare la competenza del Consiglio di Stato. A queste successive dichiarazioni non può essere di ostacolo la presente disposizione di legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Non mi sembra troppo felice la forma dell'art. 3 adottato dalla Camera elettiva.

Il Consiglio di Stato in quarta sezione è chiamato a giudicare interessi e non diritti; per questi ultimi vi è la Corte di cassazione.

In fatto di giudizi in materia doganale si discutono diritti e non semplici interessi; ed il potere giudiziario è solo competente a giudicare se ad una determinata merce si deve applicare una voce piuttosto che un'altra della tariffa doganale, per dedurne quale sia il dazio che si deve pagare. Ma sempre che si tratti di qualificazione di merci, è il ministro delle finanze giudice inappellabile a derimere la controversia, esclusa qualunque ingerenza del potere giudiziario.

E se le controversie di leva, eccetto quella di stato civile, non si possono portare davanti ai tribunali ordinari, a più forte ragione non potrebbero rientrare nella giurisdizione della 4^a sezione del Consiglio di Stato.

Insomma bisogna ravvicinare l'ultimo comma dell'art. 3 al 1^o comma che stabilisce la competenza del Consiglio di Stato negli atti e provvedimenti che hanno per oggetto l'interesse di individui o di enti morali giuridici; e per tal modo sparisce qualunque contraddizione o confusione tra diritti ed interessi.

E non occorrendo entrare in altre considerazioni, io prego il Senato di votare l'articolo.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Ringrazio l'onor. senatore Miraglia delle spiegazioni che ha dato circa la portata dell'ultimo capoverso dell'articolo 3. Io non istarò a difenderne la dizione, che, come tutti sanno, non appartiene all'Ufficio centrale; solo m'importa dichiarare che non metto e non ho mai messo in dubbio che l'ultimo capoverso di questo articolo non debba rannodarsi, non debba trovare una necessaria spiegazione nella prima parte dell'articolo. I ricorsi, di cui è cenno nel capoverso, non sono che una specie del genere indicato nella prima parte, e siccome quivi si parla d'*interessi* e non di *diritti*, è evidente, nè può esservi dubbio che a quelli, non a questi, vi si faccia riferimento.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, e nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 3, come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunciando anche in merito:

1. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato;

2. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;

3. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5. Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

6. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione.

Nulla è innovato, anche per le materie previste in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce,

può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

(Approvato).

Art. 7.

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, si sia presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

(Approvato).

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 8.

I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 6 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE, 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO, 1889

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
(Approvato).

Art. 10.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammissibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

(Approvato).

Art. 11.

Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'art. 9. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 12.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione sopra istanza del ricorrente.

(Approvato).

Art. 13.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziatura delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 6 dell'articolo 4 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 14.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

(Approvato).

Art. 15.

La quarta sezione decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

(Approvato).

Art. 16.

Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

(Approvato).

Art. 17.

Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 3, annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 4, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

(Approvato).

Art. 18.

Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sono dolente di dover recare novella occasione di meraviglia all'onorevole rappresentante del Governo; ieri però mi sono riservato di addurre le ragioni specifiche che mi consigliavano a non ammettere la disposizione dell'art. 18.

Ed adempio alla riserva fatta col dichiararne le ragioni. Lo farò brevemente.

Lo farò anche senza entrare in troppi particolari che potrebbero parere troppo forensi; non posso però dispensarmi dal ricordare per quei tali nostri colleghi i quali non si applicano *ex professo* a questa materia, che il rimedio della revocazione ha un'antica e speciale origine.

Dicevano gli antichi giureconsulti che, in materia di diritto, si ritiene e si deve presumere che i giudici abbiano sempre seguito, alle loro convinzioni le dottrine che dovevano informarle; tuttavia, dicevano in latino, permettetemi che lo ripeta: *res facti, prudentissimum quem que fallit*.

Lo studio della giustizia aveva anche previsto un altro caso, quello in cui dopo la sentenza si fossero trovati nuovi documenti: *Istrumenta postea reperta*.

L'origine di questo speciale rimedio trova una spiegazione in antichi provvedimenti d'una parte d'Italia, tradotti poi coll'ampiezza che si trova attualmente nell'art. 494 del Codice di procedura civile. Non credo vi fosse altra regione, nella quale si trovasse, *ab antiquo*, così ampiamente ammessa la teoria e la pratica di questo rimedio.

Vi risparmio la noia di leggervi l'articolo; solo dirò essere cinque i casi in cui si può ammettere il rimedio della revocazione: dolo di una delle parti; documenti riconosciuti falsi; documenti dolosamente ritenuti dalla parte contraria; allorquando (e questo è l'ampio varco aperto a tutte le discussioni) allorquando vi siano certi errori in fatto; finalmente quando vi fosse contrarietà di giudicati.

Voi vedete, senza che io svolga maggiormente le ragioni che ho appena indicato ieri, ma che dall'onor. Miraglia vennero più autorevolmente spiegate, le ragioni per le quali questi rimedi possono convenire alla materia giudiziaria ordinaria, non possono convenire

all'istituto creato con questa legge, se non eccezionale, certo specialissima.

E siccome ieri alle argomentazioni dedotte dall'onor. senatore Miraglia per le dilazioni, per le defatigazioni, come dice il nostro relatore, che ne verrebbero, venne risposto che alla perdita del tempo si poteva ovviare collo stabilire termini brevissimi, è facile avvertire che nemmeno al tempo ed al danno del prolungarsi della discussione si rimedia col breve termine a prefiggersi per proporre il rimedio, poichè è nella discussione che il tempo viene con tanto danno sciupato; e, anche tolto questo, rimangono tutti gl'inconvenienti prodotti dall'attivazione del relativo nuovo giudizio.

La ragione principale, sostanziale, che, a mio avviso, deve impedire il rimedio della revocazione, sta nell'indole, nel carattere speciale della giurisdizione istituita per sostituire alla via gerarchica una discussione contraddittoria; ma se vi è mutazione o novità questa sta certamente nella forma, nel rito, nelle garanzie del procedimento, ancor più che nell'indole, nel carattere del giudizio, deliberazione od apprezzamento che si voglia dire; sempre tutto di natura e nella sfera dell'amministrazione.

Altre due ragioni speciali si oppongono.

Nell'ordinare questa giurisdizione, massime avanti il Collegio supremo, si è voluto allontanare ogni forma di procedimento per un'ulteriore istruzione della causa, sulle prove, sui documenti; onde si dichiarò solo in facoltà della sezione del Consiglio di Stato di ordinare quella maggiore ampiezza di istruzione che si crede opportuna e conveniente, e ciò con forme affatto speciali; quasi senza concorso delle parti, o con specifica indicazione limitativa di quello che fosse a supplirsi.

Invece, aperto l'adito ai cinque casi della legge ordinaria, i documenti ritenuti, riconosciuti falsi, errore di fatto, e con tutte le relative appendici, non è possibile che non ne riescano affatto alterati l'ordine, il modo, il carattere della discussione speciale quasi eccezionale che si istituisce avanti al Consiglio di Stato.

Altre ragioni speciali.

Il Consiglio di Stato pronunzia come Corte di cassazione nei casi dell'art. 3; ora contro la sentenza di cassazione la legge non ammette la revocazione; vi è l'articolo espresso. Ebbene! Sarà ciò malgrado ammesso, anche contro le

pronunzie, in diritti, del Consiglio di Stato, senza distinzione.

Queste sono le ragioni.

Io sono veramente tra quelli che rispettano le teorie, che rispettano le dottrine, che rispettano anche gli esempi degli altri; tuttavolta, trattandosi di un'istituzione nuova per noi, ma che ha riscontro in quelle di altri Stati, mi sarà concesso di valermene.

Orbene, sappiate, o signori, che in tutte le leggi di cui ci vennero forniti i testi, fra i documenti presentati dal Governo stesso per la modificazione e il nuovo ordinamento del Consiglio di Stato, si riscontra: che nella Francia medesima, dove è ancora in vigore il contenzioso amministrativo, cioè per giudicare certe questioni anche di diritto civile, solo che interessino l'Amministrazione, non ristretto o speciale della giurisdizione che vogliamo istituire; ciò tutto malgrado, secondo l'articolo 23 dell'ultima legge del 1875 non si ammette nessun rimedio, nemmeno quello della *requête civile*, tranne che per osservanza delle forme speciali stabilite pel Consiglio di Stato.

Così, nella legge austriaca del 23 ottobre 1875 non si ammette nessuna restituzione in intero, così si qualificava il rimedio analogo.

Nella legge prussiana del 2 luglio 1875, si ammette la revisione, ma solo quando si accusi violazione dei poteri; ovvero vizi essenziali di procedura nello stesso giudizio pronunziato da quella Corte speciale. Così in Baviera, così in Ispagna.

Ciò non pertanto si propone di ammettere, in tutti i casi, casi numerosi e complicati, il rimedio della revocazione.

Non aggiungo maggiori considerazioni. Se guardiamo al carattere della giurisdizione, è impossibile il volerla pareggiare con quella ordinaria civile; se avvertiamo all'interesse dei cittadini a cui beneficio si vorrebbe introdurre, è nel loro interesse di non secondarne senza necessità le passioni; se avvertiamo agli interessi dell'Amministrazione, dobbiamo bensì impedirne gli abusi, non inceppare, senza necessità, l'azione, come avverrebbe qualora ad ogni istante venga revocato in controversia quello che essa crede di fare o di non fare.

Sta infine l'esempio che ci porgono tutte le altre legislazioni in ordinamento di giurisdizione sebbene in esse vi sia tale carattere cui

più si potrebbero applicare le norme del procedimento civile.

Io non faccio proposte; voterò contro l'art. 18; quando sia ammesso, non so se voterò la legge.

E qui dovrei rispondere ad una specie d'interrogazione che mi venne fatta dall'onorevole commissario regio: se cioè io sia contrario o favorevole alla nuova giurisdizione.

Mi ritengo in diritto di non rispondere; dichiaro tuttavia che quando la giurisdizione sia mantenuta nei suoi giusti confini, e non se ne alteri il carattere, allora non esito a darvi voto favorevole. Fatte queste dichiarazioni, rivendico il mio diritto di votare in favore o di votare contro.

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MIRAGLIA. Riconosco che l'art. 18 sarebbe stato meglio che non vi fosse. Voterò ad ogni modo il progetto onde non perdere il bene per l'ottimo. Devo però dichiarare che non può entrare nella mia mente l'istituto della revocazione negli affari affidati alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, che non è un tribunale del contenzioso amministrativo, ma che è destinato a controllare gli atti della pubblica amministrazione che potessero offendere interessi, non diritti, degli individui.

Ma poichè nel fatto non è possibile che in sede amministrativa si verificano tutti i casi di ricorsi di revocazione che possono verificarsi e si verificano in sede ordinaria, prego lo stimabile collega Ferraris di tranquillizzarsi, invitandolo a dare il suo autorevole voto anche a questo articolo 18, posto mente che la pratica correggerà anche i difetti che si riconosceranno nella disposizione dell'articolo stesso.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Io dissento nel modo di vedere la questione da quell'egregio magistrato che è il senatore Miraglia, il quale mentre dichiara di votare a favore dell'articolo, frattanto lo scalza e lo combatte, unendosi perfettamente ai ragionamenti dell'onor. Ferraris.

Io credo benissimo che la legge poteva sussistere come era stata votata innanzi da questo Consesso, cioè senza far cenno del giudizio di revocazione, ma non trovo neppure che vi sia un grave inconveniente, se il giudizio di revo-

cazione poi è stato introdotto anche in questa materia.

In sostanza, come i signori senatori ben sanno, la revocazione è un rimedio che si concede per l'errore di fatto; ed allora, chiedo io, è egli possibile o no che anche in questi speciali giudizi si infiltrino degli errori di fatto?

Non è possibile che tante volte anche i giudici del contenzioso amministrativo prendano abbaglio, suppongano esistente un fatto, per esempio, che dagli atti del processo è escluso, oppure il rovescio?

Errare humanum est.

Quindi anche i giudici del Consiglio amministrativo, i consiglieri di Stato potrebbero errare quanto al fatto.

Ma se mi ammettete la possibilità dell'errore, allora perchè non volete ammettere la possibilità del rimedio?

Parmi che basti questa considerazione per ritenere che non è inopportuno di ammettere questo rimedio nella legge. Anzi osservo che se non volete la revocazione, bisogna allora che con un articolo apposito voi la escludiate; giacchè altrimenti, trattandosi di un rimedio introdotto dal diritto comune, lo stesso sarebbe ammissibile. Difatti, se non vado errato, anche quando venne istituita la Corte dei conti, la quale ha una giurisdizione speciale che parmi molto affine a quella della quale si tratta nel progetto in discussione, la legge organica non parlava del giudizio di revocazione.

Si sollevò la questione se, nel caso in cui la Corte dei conti incogliesse in errori di fatto, se fosse applicabile o no il giudizio di revocazione. E, come è notorio, la Corte dei conti ammette il giudizio di revocazione a termini del diritto comune tutte le volte che le si presenta il ricorso.

Piuttosto io credo che questo rimedio non darà grande noia al Governo, perchè, per la pratica che ho anch'io negli affari forensi, vedo che raramente si ricorre al giudizio di revocazione; e che quando vi si ricorre è rimedio inane, perchè un magistrato difficilmente confessa di avere errato.

Se qualche volta è accolta, e questi casi sono assai rari, ciò avviene quando si sono scoperti documenti che prima non esistevano negli atti del giudizio.

Ma difficilmente, lo ripeto, le parti chiedono ed i magistrati ammettono questo rimedio.

Ma se ciò avviene nelle materie ordinarie giudiziarie, io credo che anche più raramente avverrà su questa materia speciale.

Ad ogni modo, siccome è possibile, ripeto, che qualche volta l'errore vi sia, io non trovo gran danno che si scriva anche nella legge, che contro questo possibile errore vi sia mezzo di ripararlo.

Conchiudo quindi che sia il caso di aderire all'emendamento fatto dall'altro ramo del Parlamento, e di votare questo articolo quale ci è presentato, senza che si possa dire che il Senato incorre in contraddizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Il grande amore che il senatore Ferraris ha posto nello studio di questa legge, lo ha indotto ad insistere, anche a proposito dell'art. 18 e dell'istituto della revocazione, nelle osservazioni da lui fatte ieri.

Io veramente potrei astenermi dal rispondere, avendo già espresso nella precedente tornata il mio modo di vedere intorno a questa quistione.

Io dissi ieri e sono costretto a ripetere che, per verità, non mi sembrava che fosse molto opportuno introdurre l'istituto della revocazione nell'esercizio della giurisdizione amministrativa; ma, aggiunti ieri, e ripeto oggi, da un lato, che pur ammettendolo così come venne dalla Camera elettiva proposto, non potrà venirne danno, perchè troverà applicazione in pochissimi casi, e dall'altro che non potrebbe ritenersi inconciliabile coll'esercizio della giurisdizione amministrativa come è ordinato con questa legge.

Oggi il senatore Ferraris si è provato di dimostrare il contrario di ciò che io avevo asserito. Egli disse: la revocazione protrarrà di soverchio il corso delle contestazioni amministrative. Nè io voglio negarlo: ma l'onorevole collega ricorderà che nello studio di questo progetto di legge, appunto per soddisfare alle esigenze dell'amministrazione si è aggiunto nell'art. 12 una disposizione diretta a fornire preventivo rimedio a questo pericolo, prescrivendo che il ricorso in via contenziosa non abbia effetto sospensivo, e che la sospensione

dell'esecuzione del provvedimento impugnato, quando non è ordinata dalla stessa Amministrazione, non possa essere ordinata, se non dallo stesso magistrato in seguito a ricorso della parte.

Perciò il ricorso in via di revocazione potrà protrarre la definitiva risoluzione della contestazione, ma non potrà pregiudicare il corso ordinario dell'amministrazione.

Il nostro collega si è provato anche di dimostrare come non potesse conciliarsi l'istituzione della revocazione con l'indole speciale e coi caratteri che contraddistinguono la giurisdizione amministrativa.

Io non sono del suo parere, e credo che egli converrà meco quando ricordi che la revocazione è ammessa anche per errori di fatto incorsi dal giudice; che è ammessa per contraddizione di giudicato; che è ammessa per ricupero di documenti decisivi.

Egli ne converrà quando ricordi che la giurisdizione del Consiglio di Stato si estende al giudizio del merito in una materia di pretto diritto quale è quella delle contestazioni fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico e delle leggi sul debito pubblico; contestazioni nelle quali il Consiglio di Stato deve ritenersi investito di vera e propria giurisdizione perfettamente simile a quella dei tribunali.

Orbene: non è egli giusto, non è necessario che almeno in questa specie di giudizi rimanga aperta alle parti la via della revocazione?

Io credo che il Senato non potrebbe esitare a rispondere affermativamente.

Il collega Ferraris ha citato degli esempi; ebbene ne citerò anch'io.

Ignora forse il collega Ferraris che il Consiglio di Stato, anche oggi, nell'esercizio delle attribuzioni che gli spettano in materia forestale ha in più casi ammessa la revocazione? E l'ha ammessa indipendentemente da ogni disposizione di legge, in nome di quegli stessi principi generali del diritto, per i quali già l'aveva ammessa la Corte dei conti.

L'onor. Ferraris ha citato le legislazioni straniere; ha ricordato che esse escludono espressamente davanti al supremo magistrato amministrativo la revocazione.

Ma nulla vi ha di comune fra la giurisdizione del tribunale supremo amministrativo germa-

nico o austriaco, e quella che questo progetto di legge attribuisce al nostro Consiglio di Stato, non solo per le ragioni egregiamente dette dal collega Miraglia, ma ben anco perchè in Germania ed in Austria il magistrato supremo giudica in grado di terza istanza o di revisione, mentre il nostro Consiglio di Stato in forza di questa legge giudicherà anche nel merito, in prima ed unica istanza. Di qui la giustificazione del rimedio straordinario della revocazione, unico mezzo per riparare l'errore di fatto che potrebbe essere incorso nel giudizio.

Io sono tanto convinto dell'affetto che il nostro collega Ferraris porta a questa legge, alla quale ha tanto saviamente ed autorevolmente collaborato, che non dubito vorrà arrendersi alle osservazioni fattegli dal collega Miraglia e da me, e finirà per risolversi a dare il voto favorevole alla legge.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Non dovrei aggiungere altre osservazioni, altri argomenti a quelli che sono stati svolti anche nella tornata d'oggi dall'onorevole senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale; ma, dico francamente, a me duole che uomini dell'autorità degli onorevoli Ferraris e Miraglia sostengano che questo istituto della revocazione disconviene al giudizio in materia amministrativa.

Non intendo come si possa in modo così assoluto sentenziare che il rimedio della revocazione fu escogitato senza sufficiente ponderazione nell'altro ramo del Parlamento. Sia pure che si tratti di interessi e non di diritti in questi giudizi amministrativi; ma si tratta, o non si tratta, domando io, di materia contenziosa?

Evidentemente sì.

E se si tratta di materia contenziosa, di un vero e proprio giudizio; può il criterio del magistrato essere viziato o no da un errore materiale di fatto?

Può o non può sorgere la questione della pregiudicata? Possono o non possono darsi altri casi di revocazione previsti dalla procedura civile? Certamente sì!

E ciò posto, quale sarà mai la ragione che dovrà distoglierci dall'ammettere nei giudizi di contenzioso amministrativo presso il Consiglio di Stato il rimedio della revocazione che si adopera nei giudizi civili dinanzi ai tribunali?

Converrebbe o negare ogni possibile applicazione del rimedio stesso, o accennare a possibili e gravi danni. E questo non fecero gli oppositori.

I danni che si temono sarebbero di ben lieve momento.

Se anche nei giudizi civili è rarissima la domanda di revocazione, volete voi che sia frequente nei giudizi in materia amministrativa? Bisogna ben trovare un fondamento alla domanda di revocazione.

E siccome il fondamento della revocazione è determinato dal Codice di procedura civile in modo non equivoco, così non è facile appigliarsi a questo mezzo per guadagnare tempo, per intralciare, per trascinare indefinitivamente un giudizio amministrativo.

Ed a questo proposito osservo all'onorevole Ferraris essere innegabile che l'assegnare termini brevi e perentori può essere di grande vantaggio per togliere di mezzo inconvenienti di questo genere.

E voglio anche ricordargli che ieri non dissi che i termini brevi avrebbero potuto ovviare ad ogni male, dissi soltanto che la speditezza ed il rigore della procedura potevano contribuire ad allontanare i pericoli che si prevedevano e temevano.

Esaurito così il mio debito, quello cioè di sostenere che il Governo, nell'accettare le modificazioni che si proposero nell'altro ramo del Parlamento a questo progetto di legge, che era già stato adottato dal Senato, ha fatto cosa buona, mi rimetto nel resto intieramente alle valide argomentazioni svolte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e confido che il Senato nella sua grandissima maggioranza sarà favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 18 nel testo di cui fu data lettura.

(Approvato).

Art. 19.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

(Approvato).

Art. 20.

Sollezata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la sezione

sospenderà ogni ulteriore decisione e rinverrà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

(Approvato).

Art. 21.

Con regio decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

(Approvato).

Art. 22.

Con regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

Sono abrogati gli art. 11, 25, 26 e 27 della legge 20 marzo 1865, allegato D, sul Consiglio di Stato: sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

(Approvato).

Art. 24.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

(Approvato).

Art. 25.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato D.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni eseguite ieri per la nomina di due membri della Commissione permanente di finanza:

Votanti	82
Maggioranza	42
Il senatore Perazzi ottenne voti	41
» Boccardo »	41
» Saracco »	41
» Magliani »	16

Altri voti dispersi in minor numero.

Per conseguenza nessuno avendo ottenuta la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio fra gli onorevoli Perazzi, Boccardo, Saracco e Magliani che ottennero il maggior numero di voti.

Risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di contabilità interna:

Votanti	72
Il senatore Della Somaglia ottenne voti 19	
» Serafini »	17

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza proclamo il ballottaggio tra i senatori Della Somaglia e Serafini che ottennero maggior numero di voti.

Risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori:

Votanti	80
Maggioranza	41
Il senatore Ferraris ottenne voti 17	
» Di Sartirana »	16

Altri voti dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclamo perciò il ballottaggio fra i signori senatori Ferraris e Di Sartirana.

Risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per l'esecuzione della legge sul corso forzoso:

Votanti	80
Maggioranza	41
Il senatore Boccardo . ebbe voti 25	
» Majorana . »	17

altri voti dispersi.

In conseguenza, nessuno avendo ottenuto la maggioranza proclamo il ballottaggio fra i signori senatori Boccardo e Majorana che ottennero il maggior numero di voti.

Risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Giunta di sorveglianza all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza:

Votanti	82
Maggioranza	42
Il senatore Solidati-Tiburzi ebbe voti 24	
» Griffini . . . »	14

altri voti dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclamo il ballottaggio fra i signori senatori Solidati-Tiburzi e Griffini che ottennero il maggior numero di voti.

Ora procederemo alle votazioni di ballottaggio che ho testè indicate, ed alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nelle sedute di ieri e di oggi.

Sorteggio di scrutatori e votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Intanto estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno poi procedere allo spoglio della votazione di ballottaggio.

Per la Commissione permanente di finanza sono estratti a sorte i signori senatori Auriti, Cordova, Griffini.

Per la contabilità interna i signori Busacca, Manzoni, Cantani.

Per la Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, Fasciotti, Magliani, Celesia.

Per la Commissione per l'esecuzione della legge sul corso forzoso: Gigliucci, Martinelli, Roissard.

Per la Commissione di vigilanza dell'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza: Dezza, Fiorelli, Cosenz.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori che furono estratti a sorte come scrutatori di volersi riunire e procedere subito allo spoglio, perchè sarebbe mio desiderio di proclamare oggi stesso il risultato delle votazioni di ballottaggio.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Disposizioni circa l'esercizio delle funzioni conferite al presidente del Senato del Regno dall'art. 369 del Codice civile:

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	10

(Il Senato approva).

Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio, e sua aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo:

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	10

(Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato approva).

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888 riguardanti

eccedenze di sovrimposte comunali sulla media del triennio 1884-85-86:

Votanti	74
Favorevoli	68
Contrari	6

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato:

Votanti	74
Favorevoli	62
Contrari	12

(Il Senato approva).

Inversione dell'ordine del giorno ed approvazione dei progetti di legge: 1. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese 6 marzo 1868 (N. 10); 2. Aggregazione del comune di Molocchio in provincia di Reggio Calabria al mandamento di Radicena (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del progetto di legge: « Costituzione di consorzi tra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali ». Ma il signor ministro dei lavori pubblici mi scrive, che, essendo trattato da una discussione nell'altro ramo del Parlamento, prega il Senato d'invertire l'ordine del giorno rimandando ad un'altra tornata la discussione di questo progetto.

Per conseguenza, se non vi sono obiezioni, s'invertirà l'ordine del giorno e si discuterà l'altro disegno di legge: « Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del marzo 1868 ».

Il signor ministro delle poste e dei telegrafi rappresenterà il ministro degli esteri nella discussione di questo disegno di legge.

Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico

Piena ed intiera esecuzione sarà data all'accordo intervenuto a Managua, mediante scambio di note del 9 e 11 maggio 1888, per prorogare di sei mesi il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Nicaragua, in data 6 marzo 1868, che avrebbe dovuto scadere il 22 settembre 1888.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di un solo articolo di legge, si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì prossimo.

Ora l'ordine del giorno reca: « Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena ».

Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 9).

PRESIDENTE. Il signor commissario regio rappresenta il ministro dell'interno nella discussione di questo disegno di legge, secondo il decreto comunicato ieri al Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, è distaccato dal mandamento di Oppido Mamertina ed aggregato a quello di Radicena.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1889.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto regio sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rimanderemo il seguito della discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno alla seduta di lunedì prossimo.

Comunicazione di una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una domanda d'interpellanza, che prego il si-

gnor ministro delle poste e dei telegrafi di comunicare al suo collega della pubblica istruzione, cui è diretta:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione intorno alla scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica apertasi in Roma.

« CANNIZZARO ».

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi. Darò comunicazione al collega dell'istruzione pubblica della domanda di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera;

Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Domingo del 18 ottobre 1886.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868;

Aggregazione del comune di Molocchio in provincia di Reggio Calabria al mandamento di Radicena.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Costituzione di consorzi tra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali;

Proroga della convenzione colla Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona e Brindisi, in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre Suez;

Conversione in legge dei due regi decreti che approvano le convenzioni stipulate colla Società di Navigazione Generale Italiana, addizionali a quelle del 4 febbraio 1887, approvate colla legge del 15 giugno successivo, n. 3880 (serie 2^a), per un servizio fra Brindisi e Patrasso e fra Genova e Batavia;

Stato degli impiegati civili.

Prego i signori senatori di non allontanarsi

dall'aula, dovendosi proclamare il risultato delle votazioni di ballottaggio eseguite pocanzi.

Risultato delle votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio:

Per la Commissione permanente di finanza:

Il senatore Perazzi ottenne voti	43
» Saracco	» 41
» Boccardo	» 27
» Magliani	» 23

In conseguenza di che proclamo eletti a membri della Commissione permanente di finanza i senatori Perazzi e Saracco, che ottennero il maggior numero di voti.

Per la Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 71.

Il senatore Serafini ebbe voti	35
» Della Somaglia	» 32

Altri voti dispersi.

In conseguenza di che proclamo eletto il signor senatore Serafini, che ottenne il maggior numero di voti.

Per la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti 69.

Il senatore Ferraris ottenne voti	41
» Di Sartirana	» 27

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Ferraris a membro di questa Commissione.

Per la Commissione per l'esecuzione della legge sul corso forzoso:

Senatori votanti 70.

Il senatore Boccardo . . ottenne voti	42
» Majorana-Calatabiano	» 28

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Boccardo a membro di questa Commissione.

Per la nomina di un membro nella Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza:

Senatori votanti 69.

Il senatore Solidati-Tiburzi ebbe voti	44
» Griffini	» 23

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Solidati-Tiburzi.

Lunedì seduta coll'ordine del giorno già letto.

La seduta è sciolta (ore 5).